



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°37 del 3/09/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

99) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, COMMA 3, E 28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D POLISPORTIVA CARSO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1, DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Tribunale Federale Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali del deferimento in oggetto,
viste le memorie difensive prodotte dalle parti,

sentiti i difensori dei reclamanti,
osserva:

ai deferiti veniva contestato, a vario titolo, di *“aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali”* violando, in tal modo, i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis del previgente C.G.S. in relazione all'art. 28 del Regolamento S.G.S. nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019.

Al sig. Belvisi, inoltre, veniva contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 ed art. 22 comma 1 del vigente CGS per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente convocato tramite due comunicazioni a mezzo fax datate 13/8.2019 e 27/8/2019.

La contestazione mossa dalla Procura Federale ai deferiti trova riscontro probatorio non solo dalle dichiarazioni rese dai Presidenti delle Società ASD Football Montenero e USD Modugno, che hanno confermato le condotte contestate, ma anche e soprattutto da quelle rese dal Delegato Provinciale Sig. Carlo Bersanetti (soggetto certamente estraneo agli interessi di causa) che, personalmente, ha potuto verificare ed accertare, anche dalle divise da gioco indossate dai calciatori, l'appartenenza di questi alle Società deferite.

A nulla rilevano, di contro:

le dichiarazioni dei genitori dei bambini partecipanti al torneo in quanto comunque portatori di interessi essendo i figli tesserati delle Società deferite;

le dichiarazioni del l.r.p.t. dell'ASD Cori Monti Lepini, società contro la quale l'ASD Montello Calcio ha svolto una specifica partita, in quanto le gare del torneo disputate dalle parti deferite sono state più di una così come confermato dai legali rappresentanti delle Società ASD Montenero e USD Modugno i quali, nello specifico, hanno confermato la partecipazione sia dell'ASD Montello Calcio che dell'ASD Polisportiva Carso;

la *“dichiarazione rilasciata da parte degli organizzatori dell'evento in cui, dopo aver spiegato le singole finalità assolutamente non collegate al mondo del calcio ma esclusivamente alle attività organizzate dal Comune di Sabaudia sul carnevale hanno specificato che la società MONTELLO CALCIO assolutamente non ha preso parte all'evento in esame”* (memoria difensiva sig. Belvisi e ASD Montello) in quanto, a prescindere dalla finalità, è incontestato il fatto che le Società deferite abbiano preso parte ad un torneo di calcio e, come tale, soggetto alle prescritte autorizzazioni federali.

Risulta, infine, documentalmente provata la condotta contestata al sig. Roberto Belvisi, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Montello Calcio 3Tabernae, il quale, seppur ritualmente convocato dalla Procura Federale, si sottraeva a tale obbligo senza giustificazione alcuna.

Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 luglio 2020, era presente il rappresentante della Procura Federale nonché l'Avv. Schiavone, in sostituzione dell'Avv. Sperduti in rappresentanza delle società ASD Montello Calcio 3Tabernae e ASD Polisportiva Carso e dei loro rispettivi rappresentanti legali, sig. Belvisi Roberto e sig.ra Bertassello Bruna, mentre nessuno si presentava per i restanti deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente, preso atto delle memorie trasmesse dai deferiti, dichiarava di non ritenere valide né fondate le eccezioni in esse presenti, in relazione alla mancata necessità di autorizzazione da parte della Federazione per lo svolgimento del torneo in questione, poiché la società organizzatrice era affiliata ad un ente di promozione sportiva e non invece alla Federazione stessa.

Pertanto, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, insisteva nell'accoglimento dello stesso, chiedendo le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 4 di inibizione;
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 400,00;
- De Filippo Donato, mesi 3 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

L'Avv. Schiavone si riportava integralmente alle memorie avanzate chiedendone l'accoglimento e,

pertanto, il proscioglimento dei deferiti da lui rappresentati.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni, in virtù di quanto riportato nelle memorie difensive trasmesse, tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, nonché della gradualità della pena rapportata ai fatti contestati.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 300,00;
- De Filippo Donato, mesi 2 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Cesare Coletta

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 agosto 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

2) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MASSI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 19-20 PER LA USD TOR DI QUINTO NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ART.66 DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel *procedimento disciplinare n. 720 pfi 19-20* avente ad oggetto: *“Condotta della Società USD Tor di Quinto che si sarebbe rifiutata, per la gara Tor di Quinto – Astrea del 24.11.2019 (Campionato Esordienti) di accettare la distinta di gara della Società Astrea senza alcuna apparente motivazione”*; vista la documentazione acquisita; esaminata l'attività istruttoria espletata; letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 4.06.2020, ritualmente notificata alle parti e rilevato che i destinatari, nel termine concesso, non hanno fatto pervenire istanze e/o memorie difensive, né tanto meno si sono determinati per l'applicazione di una sanzione su richiesta; ritenuto, altresì, che la Procura Federale, dai fatti sopra evidenziati, ha rilevato comportamenti di rilevanza disciplinare a carico del sig. Carlo Massi, per avere falsamente attestato nella distinta della gara categoria esordienti tra Tor di Quinto – Astrea , la presenza del tecnico dell'attività di base signor Giulio Pezzali, quando lo stesso risultava contestualmente presente in altro luogo nella qualità di allenatore nella gara Trastevere Calcio – Tor di Quinto , Under 17 Elite regionali; ritenuto altresì che da tale comportamento consegue la responsabilità della Società USD Tor di Quinto, ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Per tali motivi la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Massi, tesserato nella stagione sportiva 2019-2020 per la USD Tor di Quinto nella qualità di Dirigente Accompagnatore, per la violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. vigente in relazione all'art.66 delle NOIF, e la società USD Tor di Quinto, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.6, comma 1, del C.G.S. vigente, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti in ragione dell'art. 66 , comma 4 , delle NOIF;

Alla riunione fissata per il giorno 27 agosto 2020, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Di Leginio e per i deferiti tutti l'Avv. Luca Monteverde.

Preliminarmente le parti depositavano verbale di sanzione concordata, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., relativamente a tutti i deferiti, nei modi che seguono:

- per la società U.S.D. Tor Di Quinto, sanzione finale di euro 333,34 (sanzione base euro 500,00);
- per il dirigente Massi Carlo, sanzione finale giorni 40 di inibizione (sanzione base giorni 60 di inibizione).

Questo Tribunale Federale Territoriale pertanto, preso atto di quanto depositato e non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti

DELIBERA

Di applicare ai deferiti le sanzioni concordate di euro 333,34 di ammenda per la società USD Tor di Quinto e di giorni 40 di inibizione per il dirigente Massi Carlo, ai sensi dell'art.127 C.G.S..

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

3) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. CUCUNATO PIERO FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del sig. Cucunato Piero Franco , presidente della società A.S.D. Torino C5 Village, il quale nella gara del 09/02/20, tra Torino C5 Village e Olimpus Roma, avrebbe insultato il direttore di gara Sig. Tufano Mauro, rivolgendogli le seguenti imprecazioni: "...siete tutti uguali, siete delle m...e perché venite qui a fare delle figure di m...a, e noi dobbiamo subire la vostra incompetenza. Allora non hai capito che devi stare zitto perché non vaate nulla? ...mi sono rotto i c.....i, adesso basta ...incompetenti tutta l'AIA e la Lega...".

Vista la comunicazione di conclusioni indagini, la stessa veniva ritualmente notificata al sig. Cucunato Piero Franco ed alla società Torino C5 Village a titolo di responsabilità oggettiva, al fine di permettere di presentare memorie difensive.

In tele sede nessuno ha presentato memorie difensive.

Considerato, altresì, che l'indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti.

Per quanto tutto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cucunato Piero Franco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Torino C.5 Village, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1 del C.G.S., ovvero violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, oltre che la società stessa ASD Torino C5 Village, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 commi 1 C.G.S..

All'udienza del 27 agosto 2020 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati come segue:

- al sig. Cucunato Piero Franco, mesi sei di inibizione;
- alla società A.S.D. Torino C5 Village, euro 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, analizzata tutta la documentazione relativa all'attività istruttoria espletata dalla Procura, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo però allo stesso tempo di poter rivedere e mitigare le sanzioni richieste, tenuto conto di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale.

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Cucunato Piero Franco l'inibizione per mesi due ed alla società ASD Torino C5 Village l'ammenda di euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA PETRICCA, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE 2018/2019 PER LA ASD TIVOLI CALCIO 1919, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHÉ DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.25, COMMA 9 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini per la fase requirente; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Segnalazione del G.S.T. del C.R. Lazio in merito alla condotta di un sostenitore della A.S.D. Tivoli Calcio 1919 che, al termine della gara Fiano Romano – Tivoli Calcio 1919 del 25.11.18 (Promozione), avrebbe costretto con minacce e intimidazioni alcuni calciatori non identificati della suddetta società a consegnare le maglie di gioco."; dagli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, è effettivamente emerso che, alcuni sostenitori della Asd Tivoli Calcio 1919, al termine dell'incontro con la società Fiano Romano del 2 dicembre 2018, hanno contestato e minacciato i calciatori della loro squadra in ragione del pessimo risultato sportivo ottenuto, individuando solamente il calciatore Mattia Petricca, come uno dei giocatori che si è tolto la maglietta per consegnarla ai tifosi.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti, alla quale è seguita l'istanza di adesione al rito ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva vigente da parte della Asd Tivoli Calcio 1919; ritenuto che il Signor Mattia Petricca, non ha svolto attività difensiva nei termini concessi; per tutto quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. Mattia Petricca, calciatore tesserato nella stagione 2018/2019 per la A.S.D. Tivoli Calcio 1919 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art.4, comma 1 del vigente C.G.S, in relazione all'art.25, comma 9 del vigente C.G.S., per avere, al termine dell'incontro Fiano Romano – Tivoli Calcio 1919 del 25.11.18, valevole per il Campionato di Promozione del Lazio, a seguito di un comportamento intimidatorio dei tifosi della Asd Tivoli Calcio 1919, per l'esito negativo del risultato, interloquito, per poi consegnare agli stessi la maglia di gioco e la fascia da capitano, così sottostando alle loro minacce, in una situazione evidentemente collegata allo svolgimento della sua attività professionale.

Alla riunione fissata per il giorno 27 agosto 2020, era presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Di Leginio e per i deferiti il sig. Mattia Petricca in persona. Preliminarmente le parti depositavano verbale di sanzione concordata, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., per l'applicazione della sanzione finale di n°2 giornate di squalifica a carico del sig. Mattia Petricca (sanzione base n°3 giornate di squalifica). Questo Tribunale Federale Territoriale pertanto, preso atto di quanto depositato e non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti

DELIBERA

Di applicare al sig. Petricca Mattia la squalifica per n.2 giornate, concordata ai sensi dell'art.127 del C.G.S..

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 settembre 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli